

(N. 1200)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 12 luglio 1950 (V. Stampato N. 520-48) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 LUGLIO 1950

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, relativo ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 6-bis (nuovo). — « Il posto di archivista capo-disegnatore al Consiglio superiore di sanità (gruppo C, grado 9°) è trasferito nel ruolo degli applicati tecnici di sanità (gruppo C). Detto posto può essere conferito dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, sentito il Consiglio di amministrazione, al primo applicato tecnico di sanità (gruppo C, grado 9°) dopo tre anni di effettivo servizio, oppure, a scelta, agli applicati tecnici di sanità di prima classe (gruppo C, grado 10°) dopo sette anni di effettivo servizio. L'archivista capo-disegnatore di cui al precedente comma, consegue la promozione al grado 8°, con la qualifica di coadiutore tecnico del Consiglio superiore di sanità, previo parere del Consiglio di amministrazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dopo tre anni di effettivo servizio ».

* * *

Al ruolo organico del personale tecnico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica annesso al decreto legislativo 8 mag-

gio 1948, n. 1204, sono apportate le seguenti modificazioni:

RUOLO APPLICATI TECNICI DI SANITÀ
(Gruppo C)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
8°- 9°	Archivista capo disegnatore, oppure coadiutore tecnico del Consiglio superiore di sanità	1
9°	Primo applicato tecnico di sanità	1
10°	Applicati tecnici di sanità di 1 ^a classe	5
11°	Applicati tecnici di sanità di 2 ^a classe	6
12°	Applicati tecnici aggiunti . . .	6
	Totale . . .	19

Il ruolo dei tecnici - gruppo C - è soppresso.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

DECRETO LEGISLATIVO

8 MAGGIO 1948, N. 1204

Modificazioni ai ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica

Art. 1.

È istituita presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica una Direzione generale dei servizi medici.

Il direttore generale dei servizi medici è nominato nei modi previsti dall'articolo 19 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 2960, tra gli ispettori generali medici di 1^a classe.

Egli fa parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 2.

I ruoli organici del personale tecnico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica sono stabiliti dalle tabelle allegate al presente decreto, firmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro, salvo per quanto riguarda l'Istituto superiore di sanità per le cui tabelle organiche si provvede con separato provvedimento.

Art. 3.

Nei primi due anni dalla data da cui ha effetto il presente decreto, i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'ottavo dei ruoli di gruppo *A* e *B* ed al decimo dei ruoli di gruppo *C*, sono ridotti di un anno e mezzo.

I posti disponibili alla prima attuazione del presente decreto nei gradi 8° dei ruoli di gruppo *A*, 9° dei ruoli di gruppo *B* ed 11° dei ruoli di gruppo *C*, saranno conferiti con i criteri indicati nell'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed i periodi di anzianità previsti dallo stesso articolo per le promozioni a detti gradi sono ridotti di un anno e mezzo.

TESTO MODIFICATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

La riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio per la promozione al grado rivestito all'atto dello scrutinio e di detta riduzione non si dovrà fruire per conseguire più di una promozione.

Art. 4.

Nella prima attuazione del presente decreto, un terzo dei posti disponibili nei gradi 5°, 6° e 7° dei ruoli tecnici (gruppo A) può essere conferito mediante concorsi per titoli a cui potranno essere ammessi i funzionari di ruolo dell'Amministrazione della sanità pubblica, gli ufficiali sanitari di ruolo delle amministrazioni locali, gli assistenti ed aiuti di ruolo degli Istituti d'igiene delle Università, ed i medici di ruolo dei reparti medico-micrografici dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi.

A detti concorsi potranno partecipare i funzionari suddetti che, oltre a possedere i requisiti prescritti dall'articolo 4 del regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, abbiano almeno cumulativamente 16, 14, 12 anni di esercizio professionale e di servizio di ruolo a seconda che partecipino ai concorsi di grado 5°, 6° e 7°.

Art. 5.

I concorsi per titoli di cui al precedente articolo 4 sono decisi da una Commissione composta:

- a) da un consigliere di Stato, presidente;
- b) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità;
- c) dal direttore generale dei Servizi medici o da chi ne fa le veci;
- d) da un professore ordinario d'igiene presso le Università dello Stato;
- e) da un ufficiale sanitario di Comune superiore ai 500.000 abitanti.

Le funzioni di segretario della Commissione medesima saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo di gruppo A di grado non inferiore al 9°.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Gli ispettori generali medici di 1^a classe assumono la qualifica di ispettori generali medici; gli ispettori generali medici di 2^a classe assumono la qualifica di ispettori superiori medici.

Gli ispettori generali veterinari di 1^a classe assumono la qualifica di ispettori generali veterinari; gli ispettori generali veterinari di 2^a classe assumono la qualifica di ispettori superiori veterinari.

Gli ispettori generali per i servizi chimico-farmaceutico assumono la qualifica di ispettore superiore (grado 6^o nel ruolo chimico farmacisti della Sanità pubblica).

Gli applicati tecnici di sanità dei gradi 10^o e 11^o del gruppo *C* assumono rispettivamente le qualifiche di applicati tecnici di sanità di 1^a e 2^a classe del ruolo dei tecnici della Sanità.

Art. 7.

Nella prima attuazione del presente decreto, per la ammissione nel grado iniziale della carriera del servizio schermografico, l'Alto Commissario è autorizzato a bandire un concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato a coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano addetti a servizi del-

Art. 6.

Identico.

Art. 6-bis (nuovo).

Il posto di archivista capo-disegnatore al Consiglio superiore di sanità (gruppo *C*, grado 9^o), è trasferito nel ruolo degli applicati tecnici di sanità (gruppo *C*). Detto posto può essere conferito dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, sentito il Consiglio di amministrazione, al primo applicato tecnico di sanità (gruppo *C*, grado 9^o) dopo tre anni di effettivo servizio, oppure, a scelta, agli applicati tecnici di sanità di prima classe (gruppo *C*, grado 10^o) dopo sette anni di effettivo servizio. L'archivista capo-disegnatore di cui al precedente comma, consegue la promozione al grado 8^o, con la qualifica di coadiutore tecnico del Consiglio superiore di sanità, previo parere del Consiglio di amministrazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dopo tre anni di effettivo servizio.

Art. 7.

Identico.

l'Alto Commissariato riguardanti la schermografia di massa, siano forniti dell'attestato di frequenza del corso di addestramento sulla schermografia di massa, indetto dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità ed abbiano superato gli esami per tecnico di unità schermografica.

Per l'inquadramento dell'anzidetto personale si prescinde dal limite di età per coloro che già prestano servizio in qualità di dipendenti civili non di ruolo.

Il personale di cui al precedente comma del presente articolo, attualmente in servizio, conserva a titolo di assegno personale non utile a pensione, da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio, le eventuali eccedenze dell'importo delle retribuzioni in godimento sull'importo dello stipendio iniziale del grado 12°.

Il personale assunto negli organici di cui al presente articolo può chiedere il riscatto per intero del servizio civile non di ruolo ai fini della liquidazione della pensione secondo le norme vigenti.

Per il primo conferimento dei posti disponibili nel grado 11° del ruolo dei tecnici del servizio schermografico — di nuova istituzione — il periodo di anzianità richiesto per la promozione al grado 11° è ridotto di un anno e mezzo.

L'Alto Commissario è autorizzato a stabilire le modalità necessarie per il concorso ed alla nomina della relativa Commissione.

Art. 8.

In relazione a quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, circa il funzionamento dei servizi dell'Alto Commissariato, sarà provveduto al completamento delle norme relative alla sistemazione dei servizi amministrativi, alla formazione dei relativi ruoli organici ed alla carriera e disciplina del personale, nonché alle norme necessarie al completamento ed all'attuazione degli annessi ruoli, nelle forme in detto articolo previste, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il Governo è autorizzato a raccogliere ed a coordinare in testo unico le predette disposizioni con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE TECNICO
DELL'ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA
SANITÀ PUBBLICA.

Grado	Denominazione	Numero dei posti
4°	Direttore generale dei servizi medici.	1

Ruolo dei medici - Gruppo A

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Ispettori generali medici.	21
6°	Ispettori superiori medici e medici provinciali di 1 ^a classe	66
7°	Medici provinciali di 2 ^a classe.	89
8°	Medici provinciali di 3 ^a classe.	62
9°	Medici provinciali aggiunti di 1 ^a classe	53
10°	Medici provinciali aggiunti di 2 ^a classe	25
Totale . . .		<u>316</u>

Ruolo dei veterinari - Gruppo A

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Ispettore generale veterinario capo	1
5°	Ispettori generali veterinari	4
6°	Ispettori superiori veterinari e veterinari provinciali di 1 ^a classe	39
7°	Veterinari provinciali di 2 ^a classe	48
8°	Veterinari provinciali di 3 ^a classe.	55
9°	Veterinari provinciali aggiunti di 1 ^a classe	
10°	Veterinari provinciali aggiunti di 2 ^a classe	17
Totale . . .		<u>186</u>

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Ruolo dei chimici farmacisti - Gruppo A

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Ispettori generali	2
6°	Ispettori superiori	4
Totale		<u>6</u>

Agrari - Gruppo A

Grado	Denominazione	Numero dei posti
8°	Segretario capo (1)	1

Ruolo applicati tecnici di sanità - Gruppo C

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Primo applicato tecnico di sanità	1
10°	Applicati tecnici di sanità di 1ª classe	5
11°	Applicati tecnici di sanità di 2ª classe	6
12°	Applicati tecnici aggiunti	6
Totale		<u>18</u>

*Ruolo dei tecnici del servizio schermografico
Gruppo C*

Grado	Denominazione	Numero dei posti
10°	Assistenti e tecnici di 1ª classe	5
11°	Assistenti e tecnici di 2ª classe	10
12°	Assistenti e tecnici di 3ª classe	20
Totale		<u>35</u>

Ruolo dei tecnici - Gruppo C

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Archivista capo disegnatore al Consiglio superiore di sanità	<u>1</u>

(1) Il posto verrà soppresso allorchè l'impiegato che lo copre attualmente cesserà dal servizio.

*Identico.**Identico.**Ruolo applicati tecnici di sanità.
(Gruppo C)*

Grado	Denominazione	Numero dei posti
8°-9°	Archivista capo disegnatore, oppure coadiutore tecnico del Consiglio superiore di sanità	1
9°	Primo applicato tecnico di sanità	1
10°	Applicati tecnici di sanità di prima classe	5
11°	Applicati tecnici di sanità di 2ª classe	6
12°	Applicati tecnici aggiunti	6
Totale		<u>19</u>

*Identico.**Soppresso.*

*Assistenti sanitarie visitatrici - Gruppo B**Identico.*

<u>Grado</u>	<u>Denominazione</u>	<u>Numero dei posti</u>
8°	Ispettrici delle assistenti sanitarie visitatrici	2
9°	Assistenti sanitarie visitatrici capi zona di 1 ^a classe	5
10°	Assistenti sanitarie visitatrici capi zona di 2 ^a classe	10
11°	Assistenti sanitarie visitatrici capi zona di 3 ^a classe	
Totale		<u>17</u>

*Assistenti sanitarie visitatrici - Gruppo C**Identico.*

<u>Grado</u>	<u>Denominazione</u>	<u>Numero dei posti</u>
9°	Capo assistenti sanitarie visitatrici provinciali	10
10°	Prime assistenti sanitarie visitatrici provinciali	30
11°	Assistenti sanitarie visitatrici provinciali	60
12°	Vice assistenti sanitarie visitatrici provinciali	100
Totale		<u>200</u>

*Corpo degli agenti di sanità**Identico.*

	<u>Denominazione</u>	<u>Numero dei posti</u>
	Capi guardie di sanità	26
	Guardie di sanità	130
Totale		<u>156</u>